Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 21 novembre 1927 - ANNO VI — Numero 269

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVII — SESSIONE 1924-27

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per giovedì 1° dicembre 1927 - Anno VI - alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Sorteggio degli Uffici.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Modifica della legge 28 giugno 1923, n. 1512, concernente le norme per la produzione e il commercio del seme bachi da seta (1331).
3. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali (1471).
4. Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle Provincie di nuova istituzione (1479).
5. Conversione in legge del R. decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio fra lo Stato e gli enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia (1501).
6. Conversione in legge del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (1487).
7. Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (1207).
8. Convertibilità in pena restrittiva della libertà personale, a norma della legge ordinaria e quando sia accertata la insolvibilità del condannato, delle pene pecuniarie inflitte dall'Intendente di finanza in base al R. decreto 25 marzo 1923, n. 796 (1197).
9. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo (1438).
10. Conversione in legge del R. decreto 17 marzo 1927, n. 548, recanti modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » (1489).
11. Conversione in legge del R. decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'ente « Casa di Oriani » (1529).
12. Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione di Berna riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmato a Berna il 20 marzo 1914 (*Approvato dal Senato*) (520).
13. Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia guardia di finanza (1491).
14. Conversione in legge del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2413, contenente disposizioni sulle Casse di risparmio ordinarie, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3131, contenente disposizioni per le filiali dei Monti di pietà di prima categoria e per la denominazione di banca popolare (*Approvato dal Senato*) (1451).
15. Conversione in legge del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1476, relativo ad aumento nel personale del Real corpo del Genio civile (*Approvato dal Senato*) (1458).
16. Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (1484).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2399.
REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 2069.
Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti poveri di campagna di Milano alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto dei sordomuti poveri di campagna di Milano si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti poveri di campagna di Milano è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 87. — SIROVICH.

Convenzione fra il Ministero della pubblica istruzione e l'Istituto dei sordomuti poveri di campagna di Milano per il riconoscimento dell'Istituto stesso come pubblica scuola per i sordomuti.

Fra i sottoscritti comm. Riccardo Truffi, Regio provveditore agli studi di Milano, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione data con nota 3 marzo 1926, n. 949, e l'on. conte Febo Borromeo, presidente dell'Istituto per i sordomuti poveri di campagna di Milano, si è convenuto quanto segue:

1. L'Istituto dei sordomuti suddetto si obbliga di impartire l'istruzione elementare a non meno di 273 fanciulli sordomuti di ambo i sessi così ripartiti: 210 in età dell'obbligo scolastico e 63 in età d'asilo.

2. L'Istituto si obbliga di impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti.

3. L'Istituto suddetto si obbliga di impartire l'istruzione ai sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze dell'Istituto stesso.

La nomina e qualsiasi altro provvedimento che riguardi il personale insegnante resta esclusivamente affidata alla Commissione amministratrice dell'ente.

Al detto personale sarà corrisposto uno stipendio non inferiore al minimo legale dei maestri elementari.

L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente.

L'Istituto si obbliga inoltre di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante, con personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto, tenendo, per quanto sia possibile, nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente nei ruoli statali.

4. Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto suddetto quale pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti.

5. Il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, specialmente per quanto riguarda i servizi scolastici, si obbliga ad un concorso annuo di L. 42,500 in aggiunta naturalmente alla somma occorrente agli stipendi legali per i posti d'insegnante, secondo la convenzione di riconoscimento a sgravio.

6. La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta integra al Ministero la facoltà di denuncia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Pertanto l'Opera pia ha la facoltà di non assumere alcun impegno di stabilità verso il personale nuovo, intendendosi subordinato ogni impegno alla durata della convenzione stessa.

La decorrenza della presente convenzione sarà la medesima del Regio decreto con il quale il Pio istituto sarà riconosciuto come pubblica scuola dei sordomuti.

Prof. RICCARDO TRUFFI.
Conte FEBO BORROMEO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2400.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2090.

Nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei Magazzini generali della Sicilia, in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, il R. decreto 19 aprile 1925, n. 522, il decreto Ministeriale 15 maggio 1925 ed il decreto Ministeriale 4 luglio 1925, riguardanti il Consorzio pei Magazzini generali della Sicilia con sede in Palermo;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Considerata la necessità urgente ed assoluta di nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio suddetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio pei Magazzini generali della Sicilia in Palermo procede alla istituzione dei suoi Magazzini generali in Sicilia, con la osservanza delle sole formalità prescritte dal R. decreto legge 11 ottobre 1924, n. 1691, dal R. decreto 19 aprile 1925, n. 522, dallo statuto approvato con decreto

Ministeriale 15 maggio 1925 e dal regolamento generale approvato con decreto Ministeriale 4 luglio 1925, rimanendo fermo l'obbligo della preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze per i Magazzini generali destinati a ricevere anche merci estere.

Il Consorzio effettua un unico deposito di atti e documenti per tutti i Magazzini generali compresi nella circoscrizione di uno stesso Tribunale o di uno stesso Consiglio provinciale dell'economia.

Il Consorzio dà notizia della istituzione di ciascun Magazzino, mediante avviso inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia ove ha sede il Magazzino. Le operazioni possono iniziarsi due giorni dopo l'avvenuta pubblicazione.

Il funzionamento e l'esercizio dei Magazzini generali del Consorzio restano regolati dalle disposizioni ordinarie per i Magazzini generali in genere.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 108. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2401.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2089.

Soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare il provvedimento;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma istituita col R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1622, è soppressa.

Art. 2.

Le questioni che possono insorgere nella esecuzione dei provvedimenti emessi o degli accordi conclusi dalla Commissione predetta per la concessione delle terre saranno risolute dal Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 107. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2402.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2091.

Norme per il trattamento di quiescenza di taluni personali provenienti dal cessato regime austro-ungarico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;
Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto 19 maggio 1927, n. 838;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di cui all'art. 1 del R. decreto 19 maggio 1927, n. 838, è estesa agli impiegati ed agenti provenienti dal cessato regime austro-ungarico cessati dal servizio dopo la loro definitiva conferma nell'Amministrazione italiana ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e successive modificazioni, i quali, alla data della conferma suddetta, avevano compiuto dieci anni di servizio utile agli effetti della pensione.

Gli impiegati ed agenti suddetti, i quali intendano avvalersi di tale facoltà, saranno tenuti a rifondere all'erario la differenza in più riscossa tra gli assegni loro corrisposti dalla data della conferma provvisoria e quelli che avrebbero continuato a percepire in base allo stipendio ex-regime goduto all'atto dell'assimilazione economica, con obbligo, altresì, al rimborso delle indennità di quiescenza, anche se liquidate in base al R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, e successive estensioni.

La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche alle vedove ed in mancanza ai figli minorenni dei sopradetti impiegati ed agenti morti dopo la definitiva conferma in servizio.

In ogni caso è fatto salvo al Tesoro il ricupero della indennità eventualmente liquidata nella misura dai medesimi superstiti percepita.

Art. 2.

Le domande di liquidazione, ai sensi del precedente art. 1, dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, o, nei casi di dispense dal servizio disposte successivamente a tale pubblicazione, entro tre mesi dalla data in cui fu notificato agli interessati il relativo provvedimento di cessazione, e, per i superstiti di impiegati ed agenti morti in servizio, entro tre mesi dal giorno della morte.

Art. 3.

Alle liquidazioni da disporsi ai sensi del presente decreto, nonchè degli articoli 1 e 2 del R. decreto 19 maggio 1927, n. 838, provvederanno le Amministrazioni provinciali competenti, secondo le norme del cessato regime, riservato alla Corte dei conti il proprio riscontro in sede di revisione dei pagamenti relativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 109. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2403.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2092.

Norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti Reali o Ministeriali quando siano costituiti da più fogli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti Reali o Ministeriali, quando questi siano costituiti da più fogli, i fogli intercalari devono essere legati tra loro e col foglio esterno mediante un nastrino tricolore che attraversi due fori fatti nel dorso dei fogli medesimi, e gli estremi del nastro, riuniti tra loro, saranno fermati con ceralacca su di una pagina del foglio esterno, e prima che gli atti stessi siano sottoposti alla firma. Sulla ceralacca sarà apposto un timbro costituito dal sigillo dell'Amministrazione proponente, quale è prescritto nell'art. 3 del R. decreto 27 marzo 1927, n. 1048, di diametro non superiore a centimetri tre.

La disposizione che precede si osserva pure quando si tratti di convenzioni e contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 saranno osservate da tutte le Amministrazioni dello Stato a partire dal 1° marzo 1928.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 110. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2404.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2093.

Modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1924, n. 510;
Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 1277;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206;
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 969;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di alcune disposizioni aggiuntive a quelle che disciplinano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1927, il personale titolare (stabile e in prova) direttivo, insegnante, di amministrazione, e di laboratorio delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, di quelle passate al Ministero dell'istruzione per effetto dei Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3127, e 21 maggio 1924, n. 1200, delle scuole ed istituti d'arte, degli istituti superiori per le industrie artistiche, di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, delle scuole superiori di architettura di cui all'art. 15 del

R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214, nonchè il personale titolare delle Regie stazioni sperimentali, è iscritto all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato ed è soggetto al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio.

Art. 2.

Il personale delle predette Regie scuole professionali, in servizio al 1° luglio 1927, che trovavasi iscritto al 31 dicembre 1925 alla soppressa Cassa pensioni istituita col decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, rimane iscritto all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato dalla data con la quale ne aveva acquistato il diritto per effetto del penultimo comma dell'art. 36 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e dell'art. 21 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° luglio 1923 è confermata l'iscrizione all'Opera di previdenza del personale proveniente dal cessato regime, direttivo, insegnante, di amministrazione, e di laboratorio delle sopra menzionate Regie scuole professionali situate nei territori annessi al Regno.

Art. 4.

Il personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è assoggettato, dalla data con la quale acquistò il diritto all'iscrizione all'Opera di previdenza, al contributo di L. 0.70 per cento sugli stipendi e sulle competenze utili a pensione, e di L. 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione dell'indennità di caro viveri.

Il contributo unico di L. 1.40 per cento sul solo stipendio sarà pure applicato a questo personale dal 1° gennaio 1929, giusta l'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 969.

Art. 5.

Del personale menzionato agli articoli 2 e 3 del presente decreto saranno compilati appositi elenchi firmati, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 6.

Gli impiegati del catasto e dei servizi tecnici di finanza ed i loro aventi causa, i quali, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 16 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, richiedano la indennità stabilita dall'art. 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, perdono il diritto ai benefici dell'Opera di previdenza, e, qualora abbiano conseguito durante il servizio alcuno dei benefici che l'Opera concede agli iscritti ed alle loro famiglie, non potranno ottenere la restituzione dei contributi versati.

Art. 7.

Il personale di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 969, eliminato dai ruoli anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, non ha diritto ai benefici dell'Opera di previdenza.

Questa disposizione è estesa ai superstiti di detto personale.

Art. 8.

Ai concorsi annuali che l'Opera di previdenza bandisce per borse di studio, sono ammessi anche i figli di funzionari civili e militari in servizio attivo, che abbiano già iniziato gli studi in Regie università, ovvero in altri Regi istituti superiori equipollenti.

Gli aspiranti alle borse di studio indicate nel comma precedente debbono dimostrare di avere, a suo tempo, conseguita l'ammissione al corso universitario, o ad altro istituto superiore equipollente, in unica sessione, e con una media generale non inferiore ad otto decimi, e di avere inoltre superati gli esami nelle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi già frequentati, con una media non inferiore ad otto decimi.

Per concorrere alle borse di perfezionamento gli aspiranti dovranno dimostrare di aver conseguito il diploma di laurea, da non oltre due anni, con una votazione non inferiore ad otto decimi.

Art. 9.

L'art. 2 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*) del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036 (testo unico), è modificato nel modo seguente:

« Sono iscritti all'Opera di previdenza:

a) i personali civili di ruolo ordinario dello Stato in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente;

b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, in servizio al 1° febbraio 1918 o che siano stati nominati posteriormente alla data predetta.

« Gli ufficiali del S.P.E., che cessano da tale posizione e passano in altra categoria, sono iscritti all'Opera di previdenza ed assoggettati al prescritto contributo durante gli eventuali periodi di richiamo.

« Sono pure iscritti all'Opera di previdenza i funzionari del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, del Ministero della Real Casa, del Senato del Regno, in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente.

« L'iscrizione all'Opera di previdenza delle suindicate categorie di personali è inoltre subordinata alla condizione che sia ad esse assicurato un trattamento di quiescenza a carico dello Stato ».

Art. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1928, l'Opera di previdenza è autorizzata a concorrere, mediante pagamento diretto a favore della clinica ospitaliera, nella spesa per rette di degenza, onorario ed accessori, a carico dei funzionari in servizio attivo, o in aspettativa per causa di provata infermità, che siano ricoverati per gravi malattie presso una clinica ospitaliera del Regno.

Nei casi di gravi malattie, o di atti operativi, per i quali non vi sia stato, per speciali circostanze, il ricovero in una clinica, l'Opera di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1928, è autorizzata a concorrere nella spesa a carico dell'iscritto, su motivata e documentata proposta del capo dell'Amministrazione centrale, dalla quale l'iscritto dipende.

Art. 11.

La somma da erogarsi annualmente per concorso nelle spese di malattia non potrà superare le L. 650,000.

Parimenti dal 1° gennaio 1928 la somma da erogarsi annualmente per concorso in casi di gravi operazioni chirurgiche non potrà superare le L. 650.000.

In nessun caso il concorso dell'Opera di previdenza potrà superare nell'anno solare, per ciascun iscritto, le L. 2000 per malattie e complessivamente le L. 4000.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle di cui al presente decreto.

Art. 13.

Il Governo del Re provvederà a coordinare anche le disposizioni contenute nel presente decreto nel testo unico autorizzato con l'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 969, e ad emanare le relative norme regolamentari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 111. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2405.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. **2095.**

Autorizzazione della spesa di L. 7,000,000 per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 7 aprile 1927, n. 453, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1927-1928;
Visto l'art. 2, primo comma, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, col quale è stato dato un nuovo assetto alla gestione delle opere pubbliche straordinarie;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla esecuzione di nuove opere indispensabili per mettere nella dovuta efficienza il porto di Ancona;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 7,000,000 per provvedere alla esecuzione di nuove opere nel porto di Ancona. Detta somma sarà portata in aggiunta al fondo di un miliardo, di cui al primo comma dell'art. 2 del citato decreto 6 ottobre 1927, n. 1827.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario in corso, è introdotta la seguente variazione:

« Cap. n. 117 - Opere marittime per l'Italia centrale » + L. 7,000,000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando incaricato il Ministro per i lavori pubblici della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 113. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2406.**

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. **2096.**

Nomina di un commissario straordinario per la bonifica integrale nella provincia di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente necessità, d'ordine economico e sociale, di un intervento dell'autorità governativa per assicurare il coordinato sviluppo delle iniziative di bonifica integrale nella provincia di Ferrara;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, e col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Capo del Governo e col Ministro per l'economia nazionale, potrà essere nominato un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara.
Per connessione di problemi il commissario straordinario potrà estendere le sue indagini nei territori limitrofi.
Nell'atto di nomina saranno pure stabilite, di concerto col Ministro per le finanze, le competenze dovute al commissario.

Art. 2.

Spetterà al commissario di tracciare le direttive dell'azione degli enti interessati alla bonifica integrale, formulando anche proposte al Governo per il completamento delle opere pubbliche e per il migliore assetto economico e sociale delle aziende agrarie.
Il commissario darà ai consorzi idraulici e di bonifica e, in generale, ai concessionari di opere pubbliche le disposizioni necessarie perchè i progetti di opere nuove si uniformino alle direttive tracciate e vigilerà sulla gestione delle

opere in corso, con facoltà di prescrivere modifiche alle organizzazioni tecniche ed amministrative dei consorzi, qualora le reputi inadeguate al bisogno.

Quando occorra di variare programmi o modificare progetti già approvati dal Ministero dei lavori pubblici, le disposizioni del commissario saranno sottoposte al nulla osta del Ministro per i lavori pubblici. Così pure sarà necessario il nulla osta del Ministro per l'economia nazionale sulle proposte e disposizioni del commissario in materia di bonifica agraria.

Art. 3.

Per l'adempimento dei suoi còmpiti il commissario straordinario potrà compiere ispezioni ed esigere dagli enti l'esibizione di tutti gli atti ed elementi di cui abbia bisogno.

Art. 4.

Contro i provvedimenti del commissario straordinario non sarà ammesso altro gravame che il ricorso in via amministrativa al Ministro per i lavori pubblici, il quale deciderà di concerto col Ministro per l'economia nazionale quando si tratti di controversie interessanti la competenza di questa Amministrazione.

L'inosservanza delle prescrizioni del commissario darà titolo allo scioglimento delle Amministrazioni consorziali inadempienti, da promuoversi dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del commissario straordinario senza obbligo di sentire corpi consultivi.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 119. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2407.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. 2094.

Autorizzazione della spesa di L. 6,500,000 per l'esecuzione di opere idrauliche nell'Italia centrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 7 aprile 1927, n. 453, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1927-28;

Visto l'art. 2, 1° comma, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, col quale è stato dato un nuovo assetto alla gestione delle opere pubbliche straordinarie;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di adottare provvedimenti per la esecuzione di opere interessanti la navigazione interna e la sistemazione idraulica di corsi d'acqua in provincia di Ferrara;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 6,500,000 per la esecuzione di opere pubbliche, così attribuite:

Opere idrauliche nell'Italia centrale:

Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili, L. 1,900,000;

Costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, L. 4,600,000.

Art. 2.

La suddetta somma di L. 6,500,000 deve considerarsi in aumento al limite di un miliardo di lire stabilito dall'art. 2, 1° comma, del surrichiamato R. decreto 6 ottobre 1927, numero 1827.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1927-28 è introdotta la seguente variazione:

« Capitolo n. 114. - Opere idrauliche nell'Italia centrale » + L. 6,500,000.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 112. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2408.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 2071.

Autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione ad accettare il dono fatto allo Stato della « Torre della Bastiglia » posta nel comune di Monfestino (Modena).

N. 2071. R. decreto 6 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare la donazione, fatta da S. E. l'on. Francesco Antonio Boncompagni Ludovisi di Ugo,

Principe di Piombino, a favore dello Stato italiano, della vecchia torre medioevale chiamata « Torre della Bastiglia », posta nel comune di Monfestino in provincia di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2409.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2064.

Erezione in ente morale del Fondo di previdenza per gli impiegati ed operai della Società anonima Cotonificio Valli di Lanzo, in Torino.

N. 2064. R. decreto 23 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Fondo di previdenza per gli impiegati ed operai della Società anonima Cotonificio Valli di Lanzo, con sede in Torino, viene eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2410.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 2070.

Accettazione di manoscritti e stampe di rare opere musicali donati allo Stato per la Biblioteca nazionale di Torino.

N. 2070. R. decreto 8 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione di manoscritti e stampe di rare opere musicali disposta dal sig. Roberto Foà a favore dello Stato italiano e per esso alla Biblioteca nazionale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2411.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2088.

Istituzione di un Collegio di probiviri per le industrie tessili, in Milano.

N. 2088. R. decreto 13 ottobre 1927, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito in Milano, a termine del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie tessili in sostituzione del precedente, istituito ai sensi della legge 15 giugno 1893, n. 295.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927.

Approvazione della nomina del presidente del Gruppo regionale imprese elettriche della Liguria, dipendente dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'art. 1, comma 1, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 36, comma ultimo, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Vista l'istanza con la quale la predetta Confederazione chiede l'approvazione della nomina del sig. comm. ing. Natale Balsamo a presidente del Gruppo ligure imprese elettriche;

Ritenuto che la nomina stessa è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. comm. ing. Natale Balsamo a presidente del Gruppo ligure imprese elettriche, dipendente dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1927.

Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo di Perugia a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio degli anticrittogamici, dei fertilizzanti, dei mangimi e delle sementi nel territorio della provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda presentata in data 30 luglio 1927 dal Consorzio agrario cooperativo di Perugia;

Ritenuto che il suddetto Consorzio agrario, per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata, ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori;

Decreta:

Il Consorzio agrario cooperativo di Perugia è autorizzato, ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dal detto Consorzio agrario nel territorio della provincia di Perugia, limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio degli anticrittogamici, dei fertilizzanti, dei mangimi e delle sementi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 17 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Verona ad istituire tre dipendenze in Sommacampagna, Mozzecane e Sedico, ed una succursale in Parona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Verona è autorizzata ad istituire tre proprie dipendenze in Sommacampagna, Mozzecane e Sedico, ed una succursale in Parona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1927.

Prezzo minimo di vendita del citrato di calcio, per l'esercizio 1927-28 della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314;
Visto il parere espresso con deliberazione 3 ottobre 1927 dal Regio Commissario per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, circa il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1927-1928;

Determina:

A norma e per gli effetti del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, e del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1880, il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1927-1928 della Camera agrumaria, è fissato in L. 450 per un quintale di citrato di calcio contenente 64 per cento di acido citrico.

Roma, addì 30 ottobre 1927 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1927.

Estensione all'Amministrazione comunale di Firenze delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 223;
Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Firenze;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Firenze le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 del detto decreto decorre, per l'Amministrazione predetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1927.

Revoca del decreto Ministeriale 18 maggio 1927 col quale veniva inibito il riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Aurelio Luigi Coletti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che con decreto Ministeriale in data 18 maggio 1927 veniva inibito il riacquisto della cittadinanza italiana al signor Aurelio Luigi Coletti, nato a Venezia il 7 agosto 1891 da Ruggero e da Luigia Moretti;
Ritenuto che contro il suddetto decreto Ministeriale l'interessato ha prodotto ricorso, sul di cui accoglimento il Consiglio di Stato (Sezione I) in data 24 ottobre 1927 ha espresso parere favorevole, avendo l'interessato fornito la prova di trovarsi nelle condizioni di cui al n. 1 dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
Visto l'art. 9 citato e l'art. 7 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 18 maggio 1927 con cui veniva inibito il riacquisto della cittadinanza al nominato signor Aurelio Luigi Coletti è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1927 - Anno VI

p. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
SUARDO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 18 novembre 1927, n. 53/1-1-16, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1927, numero 1923, relativo alla raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 18 novembre 1927, n. 3817/4-25, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, numero 1931, che stabilisce l'appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 19 novembre 1927, il disegno di legge rifiettente la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1927, n. 143.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 17 novembre 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, concernente l'estensione al direttore generale del Banco di Napoli della facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 9 novembre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Vittuone, provincia di Milano, con orario limitato di giorno.

Il giorno 11 novembre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Loseto, provincia di Bari, con orario limitato di giorno.

Il giorno 11 novembre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Varallo Pombia, provincia di Novara, con orario limitato di giorno.

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Il giorno 12 novembre 1927 è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Fallascoso, provincia di Chieti, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Torricella Peligna.

Apertura di posto fonotelegrafico comunale.

Il giorno 12 novembre 1927 è stato attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, il posto fonotelegrafico comunale a Speziale, provincia di Bari, collegato alla ricevitoria telegrafica di Montalbano di Fasano.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 19 novembre 1927 - Anno VI

Francia	72.30	Belgrado	32.55
Svizzera	354.65	Budapest (Pengo)	3.21
Londra	89.676	Albania (Franco oro)	357 —
Olanda	7.435	Norvegia	4.86
Spagna	312.57	Russia (Cervonetz)	95.50
Belgio	2.567	Svezia	4.945
Berlino (Marco oro)	4.391	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schil[illegible]ge)	2.60	Danimarca	4.93
Praga	54.60	Rendita 3,50 %	69.85
Romania	11.42	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.90	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.88	Consolidato 5 %	80.75
New York	18.388	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.39	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.15
Oro	354.80		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione da parte della Società di assicurazioni marittime « Sacar », di Napoli.

La Società anonima italiana di assicurazioni marittime « Sacar » in liquidazione, con sede in Napoli, ha chiesto lo svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati compresi nel portafoglio italiano, asserendo di non aver rapporti pendenti con assicurati diretti ad eccezione dell'indennizzo per il sinistro veliero *Mario* assicurato per L. 50,000 da liquidare in L. 39,375 come da perizia ordinata dalla Corte di appello di Lucca, per il quale sinistro sarà accantonata relativa quota della cauzione.

Si invita chiunque possa aver interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso alla Direzione generale del Lavoro della Previdenza e del Credito - Divisione Assicurazioni private - (Ministero dell'economia nazionale) non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, 8 ottobre 1927 - Anno V.

p. Il Ministro: GIORDANI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a tre posti di tecnico di 2ª classe presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;
Riconosciuta la necessità per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici di assumere in servizio personale tecnico specializzato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli di studio a tre posti di tecnico laureato di 2ª classe nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio annuo di L. 13,700 (categoria 3ª, grado 8º, della tabella di cui all'art. 1 del R. decreto n. 88 del 3 gennaio 1926) oltre i supplementi di servizio attivo stabiliti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dal R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, nonchè le indennità caro viveri secondo le norme vigenti per il personale di ruolo dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso occorre possedere i requisiti appresso indicati, e presentare domanda in carta bollata da L. 3 alla Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, allegandovi i seguenti documenti:

a) laurea in ingegneria civile od industriale, conseguita nel Regno; accompagnata da un certificato da cui risultino le votazioni riportate nell'esame di laurea, e nelle singole materie del corso di applicazione;

b) atto di nascita legalizzato, da cui risulti che il concorrente non abbia oltrepassato, alla data del presente decreto, il 30º anno di età ed il 35º per gli ex combattenti;

c) certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

d) certificato di buona condotta debitamente legalizzato, rilasciato dal capo del Comune di ultima residenza;

e) certificato medico, rilasciato nei modi di legge, di sana e robusta costituzione, ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego. L'Amministrazione però si riserva la facoltà di far visitare il concorrente da un proprio ispettore sanitario;

f) foglio di congedo illimitato od altro certificato dell'autorità militare competente, attestante l'adempimento degli obblighi militari;

g) certificato generale del casellario giudiziale;

h) tutti quegli altri titoli che il concorrente ritenesse utile di esibire, redatti nelle volute forme legali per garantirne l'autenticità.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti scadrà alle ore 18 del giorno 20 dicembre 1927 nell'intesa che i documenti indicati alle lettere *d*) e *g*) dell'art. 2 dovranno risultare di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Una Commissione così composta:
a) direttore della Sezione PP. TT. TT. dell'Istituto sperimentale delle comunicazioni, presidente;
b) direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, membro;
c) un ispettore generale tecnico, membro;
d) un funzionario tecnico di grado 7º, segretario,
esaminerà e vaglierà i titoli dei concorrenti, formando la relativa graduatoria.

Art. 5.

Saranno dichiarati vincitori coloro che risulteranno primi in graduatoria fino a coprire il numero dei posti messi a concorso, e la graduatoria stessa verrà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata sul Bollettino ufficiale delle poste e telegrafi con l'indicazione della decorrenza di nomina dei riusciti.

Art. 6.

Il candidato prescelto che non assuma servizio nella residenza assegnatagli nel termine di tempo prestabilito, perderà il turno di nomina all'impiego, e l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di rimpiazzarlo col candidato immediatamente seguente in graduatoria.

Art. 7.

I prescelti saranno ammessi al trattamento di carriera stabilito dal R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, ed il primo contratto d'impiego sarà della durata di un anno e servirà come periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino del Ministero (Amministrazione delle poste e telegrafi).

Roma, addì 12 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.